

Ai fini dell'esecuzione e del rendiconto, detti programmi possono ritenersi un unico fatto operativo, essendo reciprocamente correlati al completamento del medesimo disegno di rete.

Le risorse finanziarie poste a disposizione dell'ANAS a tale scopo - tenuto conto dei tagli operati dalle recenti leggi finanziarie e della revoca del finanziamento di cui alla delibera CIPE del 21.12.1993, emanata ai sensi dell'art.1 del D.L.5.10.1993, n. 398, convertito con modificazioni, nella legge 4.12.1993, n. 493 - ammontano, allo stato, a complessivi 16.583,06 miliardi, ivi compresi 7.500,00 miliardi reperiti mediante ricorso al mercato del credito.

Tali risorse sono state iscritte sui capitoli 525, 546 e 547 (ora 729, 750 e 751) del bilancio passivo dell'ANAS per complessivi 16.495,41 miliardi a tutto il 1998 e per 87,65 miliardi nel 1999 che comportano un finanziamento complessivo di 16.583,06 miliardi.

A fronte dell'autorizzazione di spesa a tutto il 1998 di 16.495,41 miliardi, nel corso dello stesso 1998 sono stati assunti impegni per 13,67 miliardi che fanno salire il totale a miliardi 16.384,36 che corrispondono alla percentuale del 99,33.

Nel corso del 1998 si sono registrati pagamenti per miliardi 761,81 che hanno fatto salire il totale complessivo a miliardi 13.262,79 corrispondenti alla percentuale del 80,95.

Le economie realizzatesi nel corso del 1998 per 57,51 miliardi tengono conto dell'applicazione ai residui dell'Ente dell'art.55 della Legge n.449/1997.

Al termine del 1998 deve registrarsi l'esistenza di residui per un totale di 3.171,11 miliardi, di cui miliardi 3.171,57 di residui propri e miliardi 3,53 di residui di stanziamento.

LEGGE 22 DICEMBRE 1986, n. 910 - Art. 7, Comma 15, Lett. d)

Programma di interventi per l'ammodernamento dell'autostrada Salerno - Reggio Calabria

La legge 22.12.1986, n. 910, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ha assegnato all'ANAS un contributo straordinario di 1.000,00 miliardi, nel periodo 1987-1990, da destinare all'ammodernamento, alla ristrutturazione ed alla manutenzione, anche straordinaria, dell'autostrada Salerno - Reggio Calabria.

Dei suddetti 1.000,00 miliardi, 850,00 sono stati finalizzati all'ammodernamento dell'autostrada ed iscritti sul Cap. 518 (ora 722) del bilancio passivo dell'ANAS.

Il programma in questione può ritenersi praticamente quasi attuato in quanto gli impegni assunti ammontano, allo stato, a miliardi 845,06 corrispondenti alla percentuale del 99,42.

Nel corso del 1998 si sono registrati pagamenti per miliardi 0,37 che hanno fatto salire il totale complessivo a miliardi 811,67 corrispondenti alla percentuale del 96,05.

Al termine del 1998 deve registrarsi l'esistenza di residui per un totale di 33,39 miliardi, tutti corrispondenti a residui propri.

DECRETO-LEGGE 01 APRILE 1989, n.121

CONVERTITO NELLA LEGGE 29 MAGGIO 1989, n. 205

Interventi infrastrutturali nelle aree interessate dai campionati mondiali di calcio del 1990.

Il decreto - legge 1.4.1989, n. 121, convertito nella legge 29.5.1989, n. 205, ha stanziato, negli esercizi 1989 e 1990, la complessiva somma di 697,00 miliardi, dei quali 460,00 miliardi finalizzati alla realizzazione di opere direttamente connesse allo svolgimento dei campionati mondiali di calcio del 1990 e 237,00 miliardi destinati ad interventi urgenti di manutenzione ordinaria e straordinaria migliorativa finalizzata ad esigenze di sicurezza e fluidità del traffico limitatamente agli itinerari di collegamento e servizi nelle aree interessate dai campionati in argomento.

I suddetti importi sono stati iscritti sui capitoli 789 e 790 del bilancio passivo dell'ANAS.

Il programma in questione può ritenersi quasi attuato in quanto gli impegni assunti ammontano, allo stato, a miliardi 696,93 corrispondenti alla percentuale del 99,99.

Nel corso del 1998 si sono registrati pagamenti per 1,85 miliardi che hanno portato il totale a 647,74 miliardi corrispondenti alla percentuale del 92,94.

Le economie realizzate, in particolare per l'applicazione dell'art.55 della Legge n.449/1997, ammontano a 14,60 miliardi.

Al termine del 1998 i residui ammontano a 34,66 miliardi tutti corrispondenti a residui propri.

LEGGE 31 DICEMBRE 1991, n. 433 - Art. 7.

Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle provincie di Siracusa, Catania e Ragusa.

La legge 31.12.1991, n. 433, recante disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle provincie di Siracusa, Catania e Ragusa, ha autorizzato la spesa di 190,00 miliardi per il triennio 1991-1993 ai fini dell'attuazione degli interventi di competenza dello Stato nelle zone suddette.

Ai sensi del 2° comma dell'art.7 della legge in argomento, la somma sopracitata è stata ripartita tra le Amministrazioni interessate con decreto in data 25.6.1992 del Ministero per il Coordinamento della Protezione Civile, di concerto con i Ministri della Difesa e dei Lavori Pubblici.

Per gli interventi di competenza dell'ANAS, con il decreto in questione è stata prevista la spesa complessiva di 65,00 miliardi iscritti sul Cap.794 del bilancio passivo dell'ANAS.

Nel corso del 1998 sono stati registrati impegni per lavori per 0,67 miliardi che fanno ascendere le somme impegnate a miliardi 6,41.

Gli impegni di spesa per contratti da stipulare sono in attesa delle necessarie autorizzazioni.

A tutto il 1998 i pagamenti risultano pari a L.6,34 miliardi corrispondenti alla percentuale del 98,91.

I residui ammontano a 58,66 miliardi di cui 0,07 residui propri e miliardi 58,59 residui di stanziamento.

LEGGE 04 DICEMBRE 1993 n.493
DELIBERA CIPE 21.12.1993
DELIBERA CIPE 11.11.1998

Spese per il finanziamento di interventi nel settore della viabilità della Regione Liguria.

La Delibera CIPE del 21.12.93 ha assegnato all'ANAS per il finanziamento di interventi nel settore delle viabilità per la Regione Liguria lo stanziamento di 602,00 miliardi.

Conseguentemente è stato stipulato in data 22.12.93 un accordo di programma, tra Stato e Regione Liguria, riportante i lavori da eseguire in attuazione del programma stesso.

Riguardo gli interventi oggetto della Delibera CIPE è pervenuta l'autorizzazione alla stipula di una convenzione con il Comune di Genova per un importo di 3,80 miliardi e si è in attesa dell'autorizzazione alla stipula, sempre con il Comune di Genova, di un'altra convenzione.

A tutto il 1998 risultano appaltati la quasi totalità dei lavori sulle strade di competenza del Compartimento per la Viabilità della Liguria e sulle autostrade di competenza dell'Ufficio Speciale di Genova.

Nel 1998 risultano impegni definitivi per 196,28 miliardi.

I 602,00 miliardi di stanziamento risultano iscritti ai capitoli 795, 709/p e 751/p del bilancio dell'ANAS.

Gli impegni assunti alla data del 31.12.98 ammontano a complessivi 389,39 miliardi corrispondenti alla percentuale del 64,68.

I pagamenti effettuati ammontano a miliardi 72,93 pari al 18,73%.

Al termine del 1998 deve registrarsi l'esistenza di residui per un totale di 529,07 miliardi di cui 316,46 quali residui propri e 212,61 quali residui di stanziamento.

LEGGE N.135 DEL 23/05/1997

LEGGE N.345 DEL 02/10/1997

Le Leggi 135/97 e 345/97 hanno disposto il trasferimento all'ANAS del contributo ventennale complessivo di L.mld.1.000,00 ai fini della successiva erogazione a favore della Società Autostrade S.p.A., società concessionaria, per la realizzazione del tratto Aglio - Canova ed il potenziamento del tratto Firenze Nord - Firenze Sud dell'Autostrada Bologna - Firenze.

L'importo di L.100,00 miliardi previsto per l'anno 1998 è stato accolto dal capitolo 790 delle entrate e dal capitolo 810 delle spese.

Il Decreto del Ministero del Tesoro n. 105334 del 24/12/1998, registrato alla Corte dei Conti/Atti Tesoro in data 11/03/1998, reg. 1, fg.363, ha disposto, tra l'altro, la variazione di bilancio per il 1998 in diminuzione per la somma complessiva di L.mld.50,00 in termini di competenza e cassa sul capitolo 7279 del Ministero dei LL.PP. - Coordinamento territoriale - intitolato al contributo da corrispondere all'Ente Nazionale per le Strade.

Con D.A. n.2864 del 10/07/1998 l'Ente ha provveduto ad apportare la citata variazione in termini di competenza e cassa in diminuzione di L.mld.50,00 sui corrispondenti capitoli 790 dell'Entrata ed 810 della Spesa.

Di conseguenza l'importo del contributo statale risulta, a tutt'oggi, pari a L.mld.50,00.

A tutto il 1998 non risultano impegni, da ciò consegue che tutto l'importo stanziato costituisce per l'Ente un residuo di stanziamento.

L'articolo 1 comma 3 della Legge n.345 del 02/10/1997 autorizza, per la realizzazione di opere viarie funzionali al progetto Malpensa 2000, limiti di impegno ventennali di L.53,00 miliardi a decorrere dall'anno 1998 e, cumulativamente, di L.7,00 miliardi a decorrere dall'anno 1999 da assegnare all'ANAS.

Il Decreto del Ministero del Tesoro n. 105334 del 24/12/1998, registrato alla Corte dei Conti/Atti Tesoro in data 11/03/1998, reg. 1, fg.363, ha disposto, tra l'altro, la variazione di bilancio per il 1998 in aumento per la somma complessiva di L.mld.53,00 in termini di competenza e cassa sul capitolo 7280 del Ministero dei LL.PP. - Coordinamento territoriale - intitolato al contributo da corrispondere all'Ente Nazionale per le Strade.

Con D.A. n.2863 del 10/07/1998 l'Ente ha provveduto ad istituire uno specifico capitolo dell'entrata (792) e della spesa (812) intitolato alla "Realizzazione di opere viarie funzionali al Progetto Malpensa 2000" ed a dotarlo dello stanziamento di L.mld.53,00.

LEGGE N. 663 DEL 1996

Provvedimento collegato alla Legge finanziaria 1997: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"

L'articolo 2, comma 86, del provvedimento collegato alla legge finanziaria 1997 prevede a favore dell'ANAS la somma complessiva di 400,00 miliardi per il completamento del raddoppio dell'Autostrada Torino - Savona, di cui 20,00 miliardi per l'esercizio 1998.

Tali risorse sono state iscritte nel capitolo 803 del bilancio passivo dell'Ente.

Per quanto riguarda lo stato di attuazione del programma in questione, ad oggi per avviare i lavori si è in attesa che la Società Autostrade Torino - Savona disponga gli atti propedeutici all'erogazione del finanziamento previsto dalla legge finanziaria per il rimborso delle rate di mutuo ventennale.

Nel corso del 1999 è stato stipulato il primo contratto di mutuo a favore della citata Società Autostrade.

Si è in attesa della disposizione di atti propedeutici all'erogazione del finanziamento previsto dalla legge finanziaria anche per l'avvio dei lavori relativi alla realizzazione della variante di valico Firenze - Bologna, lavori cui l'articolo 2, comma 87, del provvedimento collegato alla legge finanziaria 1997 destina l'importo complessivo di 400,00 miliardi.

Di tale somma, iscritta nel capitolo della spesa 804, 20,00 miliardi risultano di pertinenza dell'esercizio finanziario 1998.

R E L A Z I O N E

OGGETTO: Relazione sullo stato di attuazione sulle leggi pluriennali di spesa — LEGGE 468/78 art. 15 c.3 e 4.

Lo scrivente Ufficio cura l'attuazione finanziaria delle seguenti leggi pluriennali di spesa:

- a) legge 5 febbraio 1992, n. 139 concernente "Interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna";
- b) decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444 convertito in legge 20 dicembre 1995, n. 539 recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, il cui articolo 7 riguarda "Interventi finanziari per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna";
- c) decreto-legge 2 agosto 1996, n. 408 convertito in legge 4 ottobre 1996, n. 515 recante, tra l'altro, interventi urgenti per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna";
- d) legge 2 ottobre 1997, n. 345 concernente "Finanziamenti per opere e interventi in materia di viabilità, di infrastrutture, di difesa del suolo, nonché per la salvaguardia di Venezia".
- e) legge 3 agosto 1998, n. 295 concernente "Disposizioni per il finanziamento di interventi e opere di interesse pubblico".
- f) legge 23 dicembre 1998, n. 448 "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo" — articolo 50 — comma 1 — lettera b).

Con la legge 295/98 sono stati autorizzati i seguenti limiti di impegno quindicennali sottoindicati:

cap. 9425 interventi in regime di concessione di competenza del Ministero dei lavori pubblici

ES. 1998 L. 16 miliardi ES. 1999 L. 19 miliardi

cap. 9453 interventi di competenza della Provincia di Venezia

ES. 1999 L. 1 miliardo ES. 2000 L. 1 miliardo

cap. 9454 interventi di competenza dei Comuni di Venezia e di Chioggia

ES. 1999 L. 1,5 miliardi ES. 2000 L. 1 miliardo

cap. 8711 interventi di competenza della Diocesi del Patriarcato di Venezia

ES. 1999 L. 1 miliardo ES. 2000 L. 1 miliardo

cap. 9459 interventi di competenza della Fondazione Querini Stampalia

ES. 1999 L. 1 miliardo ES. 2000 L. 1 miliardo

Con la legge 448/98, articolo 50, comma 1, lettera b) sono stati autorizzati i seguenti limiti di impegno quindicennali sottoindicati:

cap. 9425 interventi in regime di concessione di competenza del Ministero dei lavori pubblici

ES. 1999 L. 22 miliardi ES. 2000 L. 6 miliardi ES. 2001 L. 10 miliardi

cap. 9454 interventi di competenza dei Comuni di Venezia e di Chioggia

ES. 1999 L. 26 miliardi ES. 2000 L. 8 miliardi ES. 2001 L. 10 miliardi

Il sistema di realizzazione dei lavori di cui alla legislazione sopracitata prevede interventi diretti da parte delle amministrazioni dei Comuni di Venezia e di Chioggia nonché della Provincia di Venezia finanziati attraverso il ricorso al mutuo con istituti di credito di cui lo scrivente provvede all'estinzione delle relative rate di ammortamento. Del pari prevede, altresì, il ricorso di interventi diretti del ministero dei lavori pubblici da attuare attraverso il regime della concessione.

In allegato alla presente relazione si riportano gli schemi di attuazione distinti per singola legge di previsione di spesa redatti secondo le istruzioni impartite dal ministero del tesoro e della programmazione economica.

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
DIREZIONE GENERALE PROGRAMMAZIONE, ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO

***RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE
DELLE LEGGI A CARATTERE PLURIENNALE***
(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI

STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI PLURIENNALI DI SPESA PER L'ANNO 1998.**FONDO COMUNE PER LE FERROVIE IN CONCESSIONE ED IN GESTIONE COMMISSARIALE GOVERNATIVA (CAP. 7206 - LEGGE 297/1978).**

Il fondo comune, di cui all'articolo 10 della legge 297/78, prevede una quota annua di circa lire 103 miliardi da destinare ad interventi di rinnovo degli impianti fissi e del materiale rotabile delle ferrovie secondarie in concessione e in gestione commissariale governativa. Tale importo deve essere ripartito fra 35 aziende ferroviarie e, viste le necessità e gli attuali costi degli interventi, non si riesce neppure a far fronte agli interventi di straordinaria manutenzione più urgenti.

Detta ripartizione viene effettuata sulla base delle richieste delle aziende, sempre esuberanti rispetto alla disponibilità. Le riduzioni vengono effettuate non con criteri di semplice proporzionalità, ma sulla base di una valutazione della urgenza ed indifferibilità degli interventi, nonché sulla base dell'utilizzazione dei fondi assegnati negli anni precedenti.

Con Decreto Interdirigenziale (Trasporti - Tesoro) n. 904 del 1° aprile 1998 è stato disposto, sul capitolo di cui trattasi, l'impegno dei fondi per il triennio 1997/1999, così ripartito:

	<u>1997</u>	<u>1998</u>	<u>1999</u>
	(residuo 60%)		
Ferrovie in concessione	27.870.000.000	47.700.000.000	47.275.000.000
Ferrovie in gestione governativa	33.930.000.000	55.300.000.000	55.725.000.000

LEGGE 14 MAGGIO 1981, N.219 (ARTICOLO 4): CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL D.L. 19/3/81, N.75, RECANTE ULTERIORI INTERVENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI NEL NOVEMBRE '80 E DEL FEBBRAIO '81. PROVVEDIMENTI ORGANICI PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO DEI TERRITORI COLPITI (CAP. 7297).

La legge 14/5/1981, n.219 ha previsto l'attuazione di interventi statali per la ricostruzione e riparazione di opere pubbliche danneggiate dagli eventi sismici

del novembre 1980 e febbraio 1981 mediante la costituzione di un apposito fondo. Gli stanziamenti accordati per gli interventi previsti dalla citata legge 219/81 sono stati di lire 6.000 milioni per il 1981, lire 20.765 per il 1983 e lire 18.000 milioni per il 1984, per un importo complessivo di lire 44.765 milioni a tutto il 1984.

Nel corso dell'esecuzione dei progetti già finanziati sono state evidenziate necessità d'intervento, relative ad accertati aggravamenti delle condizioni di dissesto, per circa lire 42.000 milioni.

Al fine di assicurare il completamento degli interventi di ricostruzione, è stato interessato il Ministro per gli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno per il rifinanziamento, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 22/12/86, n.910, dei progetti di ricostruzione non finanziati precedentemente. Con delibera dell'8/4/87 il CIPE ha accordato l'ulteriore somma di lire 40.600 milioni per il finanziamento degli interventi di ricostruzione di cui alla citata legge 219/81.

Detti finanziamenti, per un totale di 85.800 milioni di lire, sono stati utilizzati totalmente per quanto riguarda gli anni 1981, 1983 e 1984. Per quanto riguarda l'assegnazione dell'anno 1987, la residua disponibilità - impegnata nel 1989 per un importo di lire 5.605.000.000 a favore della ferrovia Cumana e di lire 16.020.000.000 a favore della ferrovia Circumflegrea - è andata in perenzione in quanto non utilizzata entro il 31/12/92.

I pagamenti, a fronte degli stati avanzamento lavori presentati dalle aziende, vengono quindi effettuati a seguito di reiscrizione in bilancio dei residui perenti sul capitolo. Nel corso dell'anno 1998 è stata riscritta la somma di lire 628.934.000 per far fronte a pagamenti a seguito di istanze di liquidazione degli stati di avanzamento lavori.

LEGGE 4 AGOSTO 1990, N° 240: INTERPORTI (CAP. 7308)

La legge in questione, al Capo I, prevede interventi dello Stato per la realizzazione di interporti finalizzati al trasporto merci. La citata legge fa riferimento a due diverse categorie di interporti: di primo livello (art. 9) e di secondo livello, questi ultimi da individuare con apposito piano. Ai sensi dell'art. 6 i soggetti gestori di tali interporti sono autorizzati a contrarre mutui per un investimento complessivo di lire 700 miliardi. Il Ministro dei trasporti e della navigazione può concedere un contributo in misura pari al 5% semestrale, per la durata di quindici anni, commisurato alla spesa per gli investimenti.

Sono state finora attivate le procedure di finanziamento relative agli interporti di primo livello per i quali è stato autorizzato (DM trasporti 368(50)240/1 del 1992) un volume di investimento pari a lire 482 miliardi a favore dei seguenti interporti: Bologna, Padova, Verona, Torino Orbassano, Rivalta Scrivia, Segrate Lacchiarella, Marcianise Nola, Parma Fontevivo e Livorno Guasticce.

Peraltro, il contributo a favore dell'interporto di Segrate Lacchiarella è

stato di recente revocato, per cui il relativo importo sarà distribuito tra alcuni degli altri interporti, per i quali devono essere stipulati gli atti aggiuntivi alle convenzioni (Padova, Verona, Torino Orbassano, Bologna, Parma Fontevivo).

Per quanto riguarda gli interporti rimanenti (ex 2° livello), sono stati predisposti gli atti previsti dalla legge 204/1995 e, ai sensi dell'art.6 della legge 240/90, sono state attivate le procedure per l'ammissione ai contributi pari a lire 218 miliardi (DM trasporti 78T del 1995). Sull'apposito schema di convenzione - in base al quale saranno stipulate le relative convenzioni con i soggetti beneficiari - il Consiglio di Stato ha espresso parere favorevole.

L'art.9 della legge 23.12.97, n.454, al fine di consentire il completamento delle procedure per l'ammissione ai contributi di cui all'art.6 della legge 240/90, autorizza un contributo di lire 10 miliardi annui a decorrere dal 1997. Sono stati individuati gli interporti la cui realizzazione verrà finanziata con tali fondi. Alcuni interporti di ex primo livello beneficeranno di parte di tali risorse: per essi si dovranno stipulare i relativi atti aggiuntivi (Livorno Guasticce, Rivalta Scrivia e Marcianise Nola).

Ai sensi del comma 54 dell'art.16 della legge n. 449/97, sono stati eliminati residui di stanziamento per lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 96-97-98 (non essendo stato previsto l'impegno formale entro il terzo esercizio successivo alla prima iscrizione in bilancio), mentre è stata richiesta la reiscrizione nella competenza degli esercizi terminali, in corrispondenza del relativo piano di ammortamento, dello stanziamento dell'anno 1998, pari a lire 11,800 miliardi.

Tuttavia, secondo il disposto del comma 4, dell'art. 9 della citata legge 413/1998, per la realizzazione degli interporti di cui alla legge 240/90 è previsto un limite di impegno quindicennale di lire 21,8 miliardi annue a decorrere dall'anno 1999, da corrispondere con i criteri, le modalità e le procedure di cui alle menzionate leggi 240/90 e 204/95. Inoltre, la suddetta legge 413/98, al comma 3 dell'art.9, autorizza un ulteriore contributo quindicennale di 20 miliardi annue a decorrere dal 2000 per la realizzazione degli interventi previsti dall'art. 9, comma 2 della legge 454/97, già richiamata.

LEGGE 380/90 - SISTEMA IDROVIARIO PADANO VENETO (CAP. 7211).

Riguarda gli interventi mirati alla costruzione del sistema idroviario padano-veneto e prevede, nel triennio 1990/1992 uno stanziamento di lire 110 miliardi. Trattasi di un intervento strategico che per la prima volta consente al nostro Paese di utilizzare, in un'area con forte movimentazione (il 67% del volume di trasporto merci si concreta nelle quattro regioni: Piemonte, Lombardia; Emilia Romagna e Veneto), un sistema idroviario parzialmente alternativo. Tale operazione mira, infatti, a traslare una quota del traffico, oggi gravante integralmente su strada, nell'idrovia.

Senza dubbio, soprattutto nella fase iniziale, non si tratterà di forti volumi di traffico; ma anche minime quantità contribuiranno a diminuire il livello di saturazione e di congestione oggi presente nell'ambito territoriale in esame.

In particolare, si è provveduto ad una serie di complessi adempimenti quali la definizione ed approvazione del tracciato della rete che costituisce il sistema idroviario padano-veneto e la predisposizione del relativo piano pluriennale di attuazione nonché l'approvazione dei progetti e l'affidamento in concessione e di costruzione e gestione del sistema stesso.

Nell'ambito degli adempimenti previsti dalla legge 380/90, è stato altresì perfezionato il provvedimento di approvazione del tracciato della rete che costituisce il sistema idroviario padano-veneto ed il relativo piano pluriennale di attuazione previsto dall'articolo 2 della citata legge 380/90 sul quale, con delibera 31/12/92, si è espresso favorevolmente il CIPET. Va segnalato che il suddetto piano prevede ai fini della completa realizzazione del sistema idroviario padano-veneto un programma di interventi pari a lire 4.906 miliardi.

E' stata data, inoltre, attuazione all'articolo 6 della legge stessa, assegnando lire 110 miliardi alle regioni Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed al Ministero di Lavori Pubblici (Presidente del Magistrato per il Po) per la realizzazione di interventi prioritari relativi al fiume Po e ad altre vie navigabili facenti parte del sistema idroviario padano-veneto. Le somme impegnate sono costituite in deposito presso la Tesoreria Centrale dello Stato su appositi c/c infruttiferi intestati a ciascuna delle regioni interessate. Nel 1992, con provvedimento - D.M. n. 245(50) 380/90 del 9/3/1992 - è stato ripartito lo stanziamento della somma di lire 70 MLD come segue:

- £. 58 Mld impegnati sul cap. 7211 di questo Ministero con provvedimento n. 245(50)380/90 del 9/3/1992;
- £. 12 Mld impegnati a cura del Presidente del Magistrato per il Po sullo stesso cap. 7211 con provvedimento del Ministero dei lavori pubblici n. 8894 del 19/12/1992.

Nell'anno 1993 si è provveduto all'impegno degli ulteriori 40 miliardi (20 Mld in conto residui 1992 e 20 Mld come competenza 1993) e all'assegnazione degli stessi alle regioni interessate. Nell'anno 1994 è stato disposto un ulteriore finanziamento di lire 20 miliardi, come previsto dalla finanziaria. Il suddetto importo è stato impegnato nel 1995 e successivamente costituito in deposito presso la Tesoreria Centrale.

A tutto il 1996 sono stati effettuati svincoli unicamente a favore della regione Lombardia per £. 4.258.933.083.

Nel 1997 si è provveduto allo svincolo delle seguenti somme:

- Reg. Lombardia £. 2.425.031.914;
- Reg. Emilia Romagna £. 234.462.165;
- Reg. Veneto £. 3.507.938.722.

Si è provveduto inoltre alla richiesta di reiscrizione in bilancio per il 1998 della somma di £ 4.880.723.000 in quanto il Presidente del Magistrato per il Po non ha proceduto all'utilizzo, in tempo utile, delle somme impegnate.

Inoltre con le seguenti leggi sono stati disposti i seguenti ulteriori finanziamenti:

- Legge 18/6/98, n° 194: ha previsto un contributo triennale di lire 20 miliardi per l'anno 1997 (poi assegnato in conto competenza 1998), e lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999;
- Legge 30/11/98, n° 413: ha autorizzato un limite di impegno quindicennale di lire 40 miliardi a decorrere dall'anno 2000.

LEGGE 26 FEBBRAIO 1992, N.211 - INTERVENTI NEL SETTORE DEI SISTEMI DI TRASPORTO RAPIDO DI MASSA (CAP. 7279 E CAP. 7311).

La legge è intesa ad incentivare lo sviluppo del trasporto pubblico con la realizzazione di sistemi di trasporto rapido di massa a guida vincolata in sede propria e di tranvie veloci a contenuto tecnologico innovativo atti a migliorare la mobilità e le condizioni ambientali. La legge prevede, all'articolo 9 (cap. 7279), contributi da parte dello Stato a favore degli enti locali, e all'articolo 10 (cap. 7311), finanziamenti dello Stato per la copertura degli oneri derivanti dall'accensione di mutui a favore delle ferrovie in concessione ed in gestione governativa. Con delibere CIPE del 20/11/95, dell'8/5/96, del 27/11/96 e del 30/1/97 - le ultime tre riferite al rifinanziamento di cui alla legge n. 611/1996 - sono stati approvati i programmi di intervento di cui all'articolo 9 della legge 211/92, in favore delle città metropolitane nonché dei comuni individuati su proposta delle regioni interessate sulla base della presentazione di programmi di intervento relativi alla realizzazione dei sistemi di cui sopra. Con delibera CIPE del 25/9/97 sono state poi assegnate lire 12.592.500.000 (per 28 anni) all'intervento Linea 1 della Metropolitana di Napoli, tratta Dante-Garibaldi. Con la recente delibera del 19/11/1998, il CIPE ha provveduto ad elevare il contributo a carico delle risorse di cui al citato art. 9 al 60% del costo complessivo per alcuni degli interventi approvati.

Con delibera CIPE del 20/12/1995 sono stati approvati i programmi di intervento di cui all'articolo 10 della suddetta legge 211/92 in favore di ferrovie esercitate in regime di concessione o in gestione governativa. Sul capitolo 7279 sono confluiti, tra l'altro, i contributi per un solo anno previsti in tabella D delle leggi finanziarie 1996 (lire 75 miliardi) e 1998 (lire 15 miliardi).

Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi concernenti i sistemi di trasporto rapido di massa, sono stati autorizzati ulteriori limiti di impegno trentennali (confluiti sempre sul capitolo 7279) da destinare all'integrazione del contributo a carico dello Stato del costo di realizzazione degli interventi già approvati nel limite massimo del 60%:

- lire 5,7 miliardi (a decorrere dal 1997) ai sensi del comma 2 dell'art. 10 del d.l. n.457/1998, convertito dalla legge n. 30/1998;
- lire 20 miliardi (a decorrere dal 1998) ai sensi del comma 4, lett. b) dell'art.3 della legge n.194/1998.

A carico del capitolo 7279 è stata impegnata, a tutt'oggi, la somma di lire 59.258.999.504 (totale delle rate annue di ammortamento per 28 anni per la realizzazione di alcuni degli interventi approvati con delibera CIPE del 20/11/98).

A carico del capitolo 7311 nessun intervento è stato finora disposto; le procedure per l'erogazione dei finanziamenti sono state definite con circolare di questo Dipartimento n. 12 (prot. 371) dell'8/2/1999.

LEGGE 23/12/97, N° 454: INTERVENTI PER LA RISTRUTTURAZIONE
DEL'AUTOTRASPORTO E LO SVILUPPO DELL'INTERMODALITA' - CAP. 7295

La legge prevede incentivi per favorire l'esodo volontario degli autotrasportatori monoveicolari nonché dei benefici per incentivare gli investimenti innovativi, la formazione professionale ed il trasporto combinato.

E' in corso il perfezionamento delle procedure per l'erogazione dei benefici di cui sopra per i quali i decreti attuativi sono in fase di modificazione a seguito delle osservazioni formulate in merito alla decisione con cui la Commissione Europea in data 5/5/99 ha definito la procedura di infrazione avviata in data 25/3/98 ai sensi dell'art. 93 del Trattato di Roma in merito alla compatibilità degli aiuti all'autotrasporto.

Nel 1998 si è provveduto all'impegno della somma complessiva di lire 100 miliardi sul capitolo 7295.

LEGGE 8.10.1998, n. 354 RECANTE "PIANO TRIENNALE PER LA SOPPRESSIONE
DI PASSAGGI A LIVELLO SULLE LINEE FERROVIARIE DELLO STATO - MISURE
PER IL POTENZIAMENTO DI ITINERARI FERROVIARI DI PARTICOLARE
RILEVANZA"

La legge in parola prevede i seguenti finanziamenti:

- Articolo 1: lire 1.100 miliardi da ripartire in dieci anni a decorrere dal 1998 (di cui lire 30 miliardi per il 1998, lire 60 miliardi per il 1999 e lire 110 miliardi per il 2000) per l'attuazione, da parte della società Ferrovie dello Stato S.p.A., del piano triennale di soppressione di passaggi a livello;
- Articolo 3: lire 2.500 miliardi da ripartire in dieci anni a decorrere dal 1998 (di cui lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999 e lire 250 miliardi per l'anno 2000) da apportare al capitale sociale della società Ferrovie dello Stato S.p.A. per gli interventi di potenziamento ed ammodernamento degli itinerari ferroviari internazionali e dei collegamenti ad essi afferenti. Nell'ambito di detto finanziamento il Ministero dei trasporti e della navigazione è autorizzato a concedere contributi, per un importo non superiore a lire 300 miliardi, per gli interventi di ammodernamento, da